



Regolamento Finanziario Metropolitano di Torino

Articolo 1- Validità

Il presente regolamento è approvato dalla Direzione metropolitana del Partito Democratico di Torino. Le norme in esso contenute sono in attuazione degli Statuti Nazionale e regionale e dei Regolamenti nazionale e regionale e sono impegnative al pari delle norme statutarie.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento Finanziario del Partito ha lo scopo di disciplinare le modalità di acquisizione e gestione delle attività economiche e patrimoniali e le relative modalità di spesa e di impiego, ispirandosi al principio di economicità della gestione tale da assicurare in via continuativa l'equilibrio finanziario e patrimoniale.
2. Il Regolamento Finanziario assicura al Tesoriere gli strumenti per curare l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito e per consentirgli di impiegare le risorse ed il patrimonio con vincoli previsionali atti a garantire l'equilibrio finanziario a priori ed a verificarlo a consuntivo.
3. Il presente regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali della struttura politico-organizzativa metropolitana e in tale ambito i rapporti tra questa e le articolazioni territoriali.

Articolo 3 – Autofinanziamento

La Federazione metropolitana sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative volte all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale prevista dall'art. 40 dello Statuto Nazionale.

Articolo 4 – Le entrate

Le entrate della Federazione metropolitana del Partito Democratico di Torino sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito Democratico e dagli iscritti al Partito che ricoprono incarichi istituzionali, in conformità all'art. 29 dello Statuto;
- d) da contributi versati dagli elettori in occasione dello svolgimento di Elezioni primarie a valenza nazionale o locale;
- e) dai proventi delle manifestazioni e delle Feste del Partito;
- f) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
- g) da lasciti, legati e altre liberalità;



Articolo 5 – Quota tessera di iscrizione

1. Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una quota di iscrizione annua. La tessera ha il costo minimo di 20 euro. Il contributo per ogni tessera di spettanza del Partito Nazionale è di euro 4, così come stabilito dal regolamento finanziario nazionale. Il contributo spettante alla Federazione metropolitana è di Euro 5.
2. Per gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 29 anni, le quote e i contributi, eccetto coloro che rivestono incarichi istituzionali, sono ridotti del 50%; conseguentemente al Partito Nazionale spetta l'importo di euro 2 per ogni tessera. Alla Federazione metropolitana spetta l'importo di Euro 3.
3. Gli amministratori locali e i componenti delle assemblee legislative sono tenuti al versamento di un contributo straordinario così come previsto dall'art. 5 del Regolamento finanziario nazionale. Consiglieri comunali, nei comuni entro i 15.000 abitanti: euro 10, Componenti delle giunte comunali e Sindaci nei comuni entro i 15.000 abitanti: euro 20, Consiglieri comunali, nei comuni entro i 50.000 abitanti: euro 30, Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni entro i 50.000 abitanti: euro 50, Consiglieri comunali nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: euro 60, Componenti delle giunte comunali e sindaci nei comuni sopra i 50.000 abitanti e città capoluogo: euro 80, Consiglieri delle Città metropolitane, qualora percepiscano un compenso per la carica: euro 100, Consiglieri regionali e componenti delle Giunte regionali, sindaci delle Città metropolitane e presidenti di Regione: euro 250, Parlamentari nazionali ed europei: euro 500, Consiglieri di Circoscrizione: euro 30, Presidenti di Circoscrizione: euro 80.

Articolo 6 – Contributi degli eletti

1. Gli eletti negli Enti locali territoriali che si siano candidati nelle liste del Partito Democratico, oppure iscritti al PD, nel rispetto del Codice Etico e dello Statuto, sono tenuti a contribuire alla vita ed all'attività del Partito con "erogazioni liberali", così come previsto dall'art.29 dello Statuto e dall'Art. 7 del Regolamento finanziario nazionale, o secondo quanto stabilito dal Regolamento finanziario regionale.
2. In particolare il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune capoluogo iscritti al Partito Democratico, sono tenuti a contribuire alla vita ed alla attività della struttura metropolitana del PD. Il contributo minimo previsto è pari al 10% dell'indennità, gettoni di presenza o dei compensi lordi percepiti
3. Gli eletti e nominati nelle Circoscrizioni e nei comuni della Città metropolitana di Torino, escluso il comune Capoluogo, sono tenuti a versare contributo minimo pari al 10 % dell'indennità, gettoni di presenza o dei compensi lordi percepiti al Circolo di competenza. Per gli eletti e i nominati nelle Circoscrizioni del Comune di Torino verrà redatta apposita Circolare applicativa coi relativi importi.
4. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, il Tesoriere metropolitano conserva la facoltà di determinare obblighi di versamento una tantum sia al momento dell'accettazione della candidatura sia al momento dell'elezione.



Articolo 7 - Feste manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni Articolazione Territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.
2. I marchi riferibili al partito possono essere usati dalle Articolazioni Territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante del Partito nazionale, regionale o metropolitano.
3. In forza dell'autonomia prevista dall'art.15 dello Statuto, ogni Articolazione Territoriale del Partito è responsabile delle violazioni amministrative in tema di propaganda elettorale accertate nel proprio territorio amministrativo e si impegna a mantenere indenne e manlevare, a prima richiesta, il Partito Democratico metropolitano da qualsivoglia onere, responsabilità e costo derivante da tali violazioni, anche nell'ipotesi in cui siano state esclusivamente notificate al Partito Democratico metropolitano.

Articolo 8 – Il Tesoriere metropolitano

Il Tesoriere metropolitano del Partito Democratico è eletto dall'Assemblea metropolitana con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta del Segretario metropolitano.

Il Tesoriere è il legale rappresentante del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Il Tesoriere esercita i poteri di ordinaria amministrazione.

Al Tesoriere compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito.

Il Tesoriere provvede ogni anno alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo del Partito secondo le normative di legge.

Il Tesoriere è da considerarsi invitato permanente ai lavori della Segreteria, della Direzione e dell'Assemblea metropolitana.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Segretario metropolitano può nominare un supplente che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea metropolitana.

Articolo 9 – Tesorieri dei Circoli territoriali

Ogni Circolo territoriale costituito elegge un proprio Tesoriere. Ai Tesorieri dei circoli territoriali competono responsabilità e rappresentanza. Essi esercitano i poteri sanciti dagli Statuti nazionale e regionale del Partito.



Articolo 10 – Rimborsi spese

1. Nessuno è autorizzato a contrarre obbligazioni per conto del Partito Democratico Metropolitano di Torino. Tutte le spese dovranno essere autorizzate preventivamente dal Tesoriere metropolitano, che agisce a norma degli Statuti nazionale e regionale, dei Regolamenti nazionale e regionale e del presente Regolamento Finanziario.
2. I Dirigenti del Partito Democratico Federazione metropolitana di Torino svolgono la loro attività a titolo gratuito
3. Le spese di viaggio e soggiorno per attività politica del Segretario metropolitano, del Tesoriere metropolitano, del Responsabile Organizzazione o di loro delegati, possono essere rimborsate, previa autorizzazione del Tesoriere, dietro presentazione di documenti giustificativi.
4. Le spese ammesse a rimborso sono solo quelle strettamente necessarie all'espletamento dei compiti. I dirigenti avranno cura di scegliere sempre la soluzione meno onerosa per il Partito.
5. Le spese per l'ordinario funzionamento della Federazione metropolitana sono disposte dal Tesoriere metropolitano.

Articolo 11 - Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute negli Statuti nazionale e regionale, nei Regolamenti finanziari nazionale e regionale e nella Legge.